

STATUTO

TITOLO I

(Disposizioni generali)

ART. 1

1) L'Associazione di volontariato, denominata "Gruppo Donatori di Sangue Pubblica Assistenza Siena", è stata costituita in Siena il dì 7 Dicembre 1973 come da rogito Notaio Maurizio Sebastiane. N. 3055 del 21/12/1973 e iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 887 del 19/9/1993.

2) L'Associazione "Gruppo Donatori di Sangue Pubblica Assistenza Siena ", ha sede nel comune di Siena.

ART. 2

1). L'Associazione di volontariato "Gruppo Donatori di Sangue Pubblica Assistenza Siena" - da ora in avanti denominata " l'Associazione"- è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti D.Lgs n. 117/2017 e successive sue integrazioni, nonché di tutte le leggi statali e regionali del settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione è organizzazione di volontariato e pertanto una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, essa assumerà la denominazione completa di "Gruppo Donatori di Sangue Pubblica Assistenza Siena OdV".

2) Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione ed alle attività.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione .

TITOLO II

(Scopo, finalità e attività)

ART. 4

(Scopo)

L'Associazione ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'Articolo 5 del Codice del Terzo settore e di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati regolarmente iscritti al Registro.

ART. 5

(Finalità)

Le specifiche finalità storiche dell'Associazione, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) alla quale è associata, in coordinamento col Centro Regionale del Sangue (CRS) per la partecipazione all'attività trasfusionali e per il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario, sono:

a) promuovere ed organizzare la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche ai fini di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;

b) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionali possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;

d) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi ad esso correlati;

e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

f) dare sostegno al miglioramento delle attività di gestione associativa e della definizione delle modalità di raccordo organizzato con la rete trasfusionale;

g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale;

h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;

i) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;

l) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori.

ART 6

(Attività)

1) L'Associazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'Art 4 del presente Statuto, ed ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, svolge le seguenti attività:

a) attività di chiamata diretta per sollecito donazione a mezzo lettera, telefono, sms, e mail;

b) attività di coordinamento con i Centri Trasfusionali e con il Centro Regionale Sangue (CRS);

c) partecipa ai Comitati di Controllo e di Buon Uso del Sangue definiti in convenzione fra la Regione Toscana e le Associazioni Donatori di Sangue;

d) promuove ed organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza territoriale;

f) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

g) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

h) svolge attività, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'ANPAS Regionale e Nazionale, di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle associazioni non lucrative operanti nel territorio di riferimento.

2) L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3) L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III

(Ammissione e numero degli associati)

ART. 7

1) All'associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3) L'associazione si compone di due categorie di associati:

-Soci Donatori: coloro che hanno un'età compresa nei limiti stabiliti dalla norma in vigore che sono dichiarati fisicamente idonei all'offerta di sangue e che si impegnano a donare in maniera continuativa;

-Soci Sostenitori: coloro che non potendo donare sangue aderiscono all'Associazione contribuendo con una quota associativa annua nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi.

- 4) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamento.
- 5) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 6) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 7) Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 8) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 9) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 8;
- 10) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8

(Diritti, obblighi e perdita della qualifica di associato)

- 1) Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e in particolare hanno diritto a prendere visione dei libri sociali secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 2) I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno e di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- 3) I Soci nell'esercizio della attività di volontariato hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate, entro i limiti e con le modalità prescritte dalla Legge.
- 4) I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, e dietro richiesta del Socio, il Consiglio potrà sospendere temporaneamente, fissandone la durata, il pagamento delle quote sociali.
- 5) Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento può essere escluso dalla Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.
- 6) L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 7) I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili
- 8) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

TITOLO IV

(Ordinamento e Amministrazione)

ART. 9

- 1) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
- 2) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione ed insieme ai componenti del Consiglio Direttivo è il responsabile civile dell'Associazione di fronte ai terzi.
- 3) Ai Componenti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 10

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto alla parola ed hanno diritto ad un solo voto ciascuno.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 3) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - approva il rendiconto finanziario per cassa e quello previsionale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11

- 1) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con comunicazione scritta diretta a ciascun associato mediante posta ordinaria, posta elettronica e/o qualsiasi altro mezzo di utilizzo della tecnologia informatica almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3) L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
- 4) L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Può essere convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
- 5) Partecipano all'Assemblea i Soci donatori ed i Soci sostenitori in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 12

- 1) L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.
- 2) Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal Regolamento.

ART. 13

- 1) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo avviene a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
- 3) Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi dei presenti.
 - a) Nel caso di modifiche allo Statuto sociale ed all'Atto Costitutivo, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
 - b) Qualora non sussistono le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti (4/5) dei presenti, qualunque ne sia il numero.
- 4) Qualora nel voto o scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

- 5) Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di iscrizione all'associazione.
- 6) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 7) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, nominato segretario, e sottoscritto dal Presidente.
- 2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
- 3) Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
- 2) Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3) Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo procede alla attribuzione degli incarichi.

ART. 16

- 1) Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei componenti.
- 2) Ogni membro non potrà cumulare più di quattro mandati continuativi. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad 1/5 (un quinto) dei candidati, potranno essere espressamente previste con decisione della Assemblea Generale convocata per l'elezione della Commissione Elettorale di cui al Regolamento generale della Associazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - a) perseguire gli scopi sociali anche con la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberando la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, allo scopo di finanziare e favorire lo sviluppo delle attività, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - b) proporre e partecipare, con quote non maggioritarie, alla costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto anche l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13;
 - d) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
 - e) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
 - f) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - g) rilasciare deleghe ad uno o più associati, preferendo i membri del Consiglio stesso per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuale rappresentanza dell'ente;
 - h) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, rendiconti o bilanci previsti per legge, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dallo statuto, unitamente a tutti gli atti, registri contabili, libretti ed estratti conto bancari, a disposizione degli associati e per presentarli all'Assemblea 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
 - i) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 17

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti, a maggioranza assoluta di voti.
- 2) Il Presidente è coadiuvato da 1 (un) Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Consigliere anziano.
- 3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4) Il mandato è rinnovabile continuativamente, di norma, una sola volta. Eventuali deroghe dovranno essere sottoposte alla approvazione della Assemblea Generale.
- 5) Tre mesi prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18

- 1) Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 2) Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
- 3) Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO V

(Risorse economiche e patrimonio)

ART. 19

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi (fund raising), da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 5.

ART 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

(Risorse economiche)

- 1) L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- 2) Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 22 (Bilancio)

- 1) L'esercizio associativo è annuale; si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2) Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo che per particolari esigenze si renda necessario differire, l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo redatto nei modi di Legge.
- 3) Il Consiglio Direttivo provvede altresì agli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio.

TITOLO VI LIBRI E ALTRE FORME DI TRASPARENZA

ART. 23

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
 - registro degli associati donatori;
 - registro degli associati sostenitori;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta diretta al Presidente contenente gli estremi degli atti che si desidera consultare. Le modalità di consultazione, la copia, la trasmissione degli atti contenuti nei libri associativi, è previamente regolamentata dal Consiglio Direttivo senza finalità ostative o discriminatorie.
- 3) L'Associazione assicura i soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 4) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque nel rispetto dei limiti previsti per legge.

TITOLO VII SCIoglimento

ART. 24

- 1) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 2) L'individuazione di tali beneficiari è deliberata dall'Assemblea, ferme le vigenti disposizioni normative.
- 3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII (Rapporti con altri Enti e Soggetti)

ART. 25

- 1) L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà, e partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
- 2) L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

TITOLO IX

(Disposizioni transitorie e finali)

ART. 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, quanto compatibile, dal Codice Civile..

ART. 27

1) In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2) Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3). Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "Gruppo Donatori di Sangue Pubblica Assistenza Siena Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 2 del presente statuto; art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato alla Associazione di Pubblica Assistenza di Siena, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Approvato in Assemblea Generale il 23 Ottobre 2020